

85.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1981

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sull'imputazione di disobbedienza aggravata a carico del capitano della guardia di finanza Placido Di Bella per non aver ottemperato all'ordine di tagliarsi i capelli (4-05896) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4432	BENCO GRUBER: Per la correzione delle disposizioni che hanno escluso il porto di Trieste dall'abilitazione a sdoganare i prodotti siderurgici provenienti dall'est europeo (4-05903) (4-07917) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4435
ALBERINI: Per la revoca del decreto presidenziale 31 dicembre 1980 che vieta l'intervento finanziario delle regioni in merito al tasso d'interesse sui crediti di esercizio erogati dalle cooperative artigiane di garanzia (4-06593) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	4433	BOATO: Sulla veridicità della notizia stampa secondo la quale il capitano della guardia di finanza Placido Di Bella è stato denunciato alla magistratura militare dal colonnello Angelo D'Andria per aver disobbedito ad un ordine di tagliarsi i capelli (4-05838) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4435
AMARANTE: Sull'opportunità di modificare la esigua percentuale assicurata ai rivenditori di generi di monopolio sulla rivendita dei valori bollati (4-09009) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4433	BOFFARDI: Per l'eliminazione delle sperequazioni esistenti nel sistema fiscale relativo alle transazioni immobiliari (4-05657) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4436
AMODEO: Sui danni derivanti alla economia delle province di Siracusa, Ragusa, Catania, Messina e Reggio Calabria in seguito alla revoca dell'autorizzazione al traffico di materiale ferroso nel porto di Siracusa (4-05890) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4433	BOFFARDI: Sulle difficoltà interpretative delle norme di indirizzi e coordinamento contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980 che regola gli interventi regionali per il credito d'esercizio del settore artigiano (4-07769) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	4437
BARCA: Sulla posizione fiscale dell'avvocato Raffaele Scarpitti consulente finanziario della DC (4-07071) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4434	CAPPELLI: Per una revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980 concernenti limitazioni in materia	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1981

	PAG.		PAG.
di crediti alle imprese artigiane (4-06776) risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	4438	COSTAMAGNA: Sulla situazione di crisi del catasto (4-09502) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4442
CARAVITA: Per la revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato il 30 dicembre 1980, che ha limitato la possibilità d'intervento delle regioni a statuto ordinario nel campo del credito all'artigianato (4-06661) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	4438	DI CORATO: Per la riabilitazione degli uffici doganali del porto di Bari, esclusi con decreto ministeriale, a compiere le operazioni per l'importazione di prodotti siderurgici (4-05996) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4443
CARLOTTO: Sulla mancata emanazione, da parte del Ministero delle finanze, delle disposizioni che estendono l'agevolazione fiscale sui carburanti agli aeromobili adibiti ad attività agricole (4-07213) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4439	LAMORTE: Per una modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 30 dicembre 1980, concernente interventi in favore del settore artigiano (4-06731) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	4443
CICCIOMESSERE: Per l'approfondimento delle indagini relative al contrabbando di alcool da parte della società ORBAT di Forlimpopoli (Forli) (4-05859) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4439	MANFREDI MANFREDO: Per la modifica di alcune norme riguardanti la ricevuta fiscale al fine di risolvere i problemi derivanti dall'applicazione dell'attuale normativa (4-06860) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4444
CITARISTI: Per la modifica del decreto ministeriale 30 dicembre 1980, concernente provvedimenti a favore del settore artigiano, il cui articolo 3 esclude interventi regionali agevolativi sui tassi di interesse per il credito di esercizio, praticato tramite le cooperative artigiane di garanzia (4-06515) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	4440	MARZOTTO CAOTORTA: Sull'inefficienza degli uffici periferici del Ministero delle finanze, con particolare riferimento alla mancata definizione di una pratica di rimborso IRPEF da parte del competente ufficio di Milano (4-06306) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4445
COSTAMAGNA: Sui motivi del mancato rimborso, da parte degli uffici finanziari nelle province di Cuneo e Torino, delle somme relative alla soppressione del cumulo dei redditi (4-04584) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4440	MONTELEONE: Sugli accertamenti effettuati dalla guardia di finanza di Reggio Calabria nei confronti degli amministratori comunali di Galatro (Reggio Calabria) per mancata riscossione degli oneri di urbanizzazione (4-09218) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4447
COSTAMAGNA: Sull'introduzione della preannunciata etichetta fiscale (4-07072) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4442	PARLATO: Sulle iniziative in corso relative all'adozione di nuovi modelli di lampade per illuminazione con un basso costo energetico di produzione (4-07429) (risponde TESINI	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1981

	PAG.		PAG.
GIANCARLO, <i>Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica</i>).	4447	tura (4-07570) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4454
PARLATO: Sull'opportunità del versamento da parte dei farmacisti della IVA sul sei per cento di sconto sulle forniture di specialità medicinali tramite mutua (4-08210) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4448	TATARELLA: Per l'inclusione del porto di Bari nel numero delle dogane abilitate alla importazione di prodotti siderurgici (4-05772) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4455
PICCOLI MARIA SANTA: Provvedimenti a favore delle imprese artigiane con particolare riferimento a quelle del Friuli-Venezia Giulia impegnate nella ricostruzione delle strutture colpite dal terremoto del 1976 (4-07983) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	4449	TATARELLA: Per il ritiro del decreto relativo alla stretta creditizia nel settore artigiano (4-06990) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	4456
POLITANO: Sul mancato rispetto, da parte della società SEV di Roma, della sentenza emessa dal tribunale di Lamezia Terme (Catanzaro), che condanna detta società al mantenimento del posto di lavoro di due suoi dipendenti (4-07461) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4450	TOMBESI: Per l'inclusione del porto di Trieste tra quelli abilitati allo sdoganamento di prodotti siderurgici (4-07876) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4456
RUBINACCI: Sui motivi del trasferimento in Sicilia del colonnello della guardia di finanza, Elio Pezzuti, responsabile a Firenze, del nucleo di polizia tributaria (4-07366) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4450	URSO GIACINTO: Per l'assunzione degli idonei del concorso per operai presso la manifattura di Lecce (4-08766) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4457
SANTI: Sul parere del ministro delle finanze in merito alle richieste di modifica della normativa relativa all'obbligo della ricevuta fiscale (4-06634) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4451	ZANONE: Per l'adozione di provvedimenti volti ad impedire il ritardo nel rimborso delle somme dell'erario ai contribuenti (4-05264) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4457
SANTI: Per una disciplina delle norme tributarie in materia di contabilità (4-06911) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4452	ZANONE: Sulla lentezza della Corte dei conti nell'esame dei ricorsi in materia di pensioni di guerra (4-06448) (risponde COMPAGNA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>).	4458
SANTI: Sulle conseguenze derivanti dall'applicazione della legge 22 dicembre 1980, n. 889, relativa all'accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, alla viticol-		ZANONE: Sull'opportunità di sospendere le procedure di rilascio degli immobili occupati da dipendenti in quiescenza del Ministero delle finanze (4-08427) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4459
		ZANONE: Per la riabilitazione doganale all'importazione del ferro lavorato del porto di Trieste e dei valichi confinari con la Jugoslavia di Opicina e Ferneti (4-09099) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	4460

ACCAME. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere:

se risponde al vero la notizia apparsa sulla rivista *Nuova Polizia* di una denuncia al tribunale militare nei confronti del capitano della Guardia di finanza Placido Di Bella, in forza al Comando legione di Napoli, con l'imputazione di disobbedienza aggravata per non aver ottemperato ad un ordine (impartitogli il 13 settembre 1980) dal colonnello comandante la Legione della Guardia di finanza di Napoli Angelo D'Andria, di tagliarsi i capelli prima di partire per la licenza matrimoniale;

se la denuncia al tribunale militare sia stata determinata solo ed esclusivamente dalla lunghezza dei capelli del capitano Di Bella o non vi siano altre motivazioni dal momento che lo stesso Di Bella negli ultimi anni aveva ottenuto dal TAR quattro sentenze favorevoli ad altrettanti ricorsi interposti contro un abbassamento delle note di qualifica annuali da parte dei superiori;

se effettivamente il Di Bella (per cui è stato anche formulato un elogio ufficiale dal consiglio comunale di Castellammare del Golfo per aver salvato un contrabbandiere in procinto di annegare in acque agitate) oltre ad aver ricevuto altre autorevoli segnalazioni di merito per servizi operativi compiuti nella sua carriera, si sia effettivamente distinto per l'alta professionalità e per attaccamento al Corpo, soprattutto nel periodo di comando al Gruppo Guardia di finanza di Ragusa dove ha effettuato nel periodo 1974-1977 un rile-

vante numero di operazioni di servizio accertando un gran numero di reati finanziari e fiscali. (4-05896)

RISPOSTA. — Il comando della legione della guardia di finanza di Napoli ha denunciato alla procura militare della Repubblica il capitano Placido Di Bella per il reato di disobbedienza aggravata (articoli 173 e 47, n. 2 del codice penale militare di pace), in quanto il predetto ufficiale, in data 15 settembre 1980, nell'ufficio dell'aiutante maggiore di prima della legione, ha rifiutato di presentare, per iscritto, le sue formali giustificazioni in merito ad un addebito disciplinare mossogli in precedenza.

Si conferma che durante il periodo in cui il nominato capitano Di Bella ha comandato il nucleo di polizia tributaria, la compagnia ed il gruppo di Ragusa, il comandante generale *pro tempore*, in tre circostanze, ha espresso il suo compiacimento per i risultati conseguiti in occasione di specifici interventi, a tutti i militari operanti, tra i quali il capitano Di Bella. A questo proposito è però opportuno rammentare che i risultati di servizio conseguiti dai reparti del corpo sono attribuibili non già all'azione esclusiva di una sola persona, qualunque sia la sua posizione gerarchica, ma al concorso dell'attività di più militari, compresi, quindi, anche i sottufficiali ed i finanziari.

Si soggiunge, riguardo alla professionalità ed all'attaccamento al corpo dell'ufficiale in questione, che i giudizi espressi nei suoi confronti dai superiori gerarchici in sede di documentazione caratteristica,

a far tempo dal 22 dicembre 1974, non sono definitivi in quanto sono stati da lui impugnati e non sono ancora intervenute le decisioni degli organi aditi.

Il Ministro: FORMICA.

ALBERINI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza delle critiche e delle proteste sollevate dalle regioni e dalle cooperative popolari di garanzia per gli artigiani di tante città a seguito della pubblicazione del decreto presidenziale 31 dicembre 1980 che interrompe l'intervento delle regioni nell'abbattimento del tasso d'interesse sui crediti di esercizio erogati dalle cooperative artigiane di garanzia;

per sapere se intendano, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni sindacali artigiane, rivedere le norme del citato decreto, con l'approvazione di una normativa organica in materia di credito alle imprese artigiane. (4-06593)

RISPOSTA. — Sulla base delle osservazioni mosse al provvedimento ed alle crescenti difficoltà da parte delle aziende artigiane di poter accedere al credito a breve termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 1981 - pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1981, n. 82 - si è provveduto a modificare le disposizioni anzidette consentendo alle regioni di concedere contributi in conto interessi a condizione che il tasso a carico dell'impresa artigiana non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

AMARANTE E BELLOCCHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde al vero che alle rivendite di ge-

neri di monopolio di Stato viene assicurata una percentuale dell'otto per cento sulla rivendita di tabacchi mentre la percentuale corrisposta per la rivendita di valori bollati ascende appena al 2,50 per cento nonostante la rivendita di valori bollati richieda da parte del rivenditore un notevole immobilizzo di capitale e comporti un realizzo a scadenze non brevi;

per sapere, in caso affermativo, se non ritenga di intraprendere le necessarie iniziative per la modifica della suddetta percentuale del 2,50 per cento in modo da stimolare la diffusione di punti di vendita dei valori bollati e di agevolare il cittadino nel loro reperimento. (4-09009)

RISPOSTA. — L'aggio spettante ai gestori delle rivendite di generi di monopolio sulla tariffa di vendita dei tabacchi è per legge dell'otto per cento. Ciò non sembra possa, però, costituire una valida giustificazione per sostenere la necessità di allineare a tale percentuale anche quella per la vendita al pubblico dei valori bollati, per altro già elevata, con legge 21 febbraio 1977, n. 36, al quattro per cento dei valori prelevati nell'anno fino all'ammontare di 25 milioni. Trattasi invece di attività distinte con oggetto diverso e regolate da norme diverse.

Il Ministro: FORMICA.

AMODEO. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere -

premesso che la revoca dell'autorizzazione al traffico di materiale ferroso nel porto di Siracusa arreca danni gravissimi all'economia delle province di Siracusa, Ragusa, Catania, Messina e Reggio Calabria;

considerato che le numerose imprese portuali, gli agenti marittimi, gli spedizionieri doganali, tutte le imprese di lavorazioni meccaniche e i loro operai delle zone industriali di Ragusa, Siracusa

e Catania, gli autotrasportatori che operano nella fascia territoriale da Ragusa a Reggio Calabria saranno costretti ad approvvigionarsi di materia prima dal porto di Palermo con cospicui oneri aggiuntivi per quanto attiene ai costi e ai tempi dovendo percorrere circa 600 chilometri, tale essendo la distanza che separa Siracusa da Palermo; nella sola circoscrizione doganale di Siracusa risultano direttamente coinvolti dalla predetta decisione 12 agenti marittimi, 20 spedizionieri doganali, 4 imprese portuali, 1 concessionaria di mezzi meccanici con le rispettive maestranze, 120 lavoratori della compagnia portuale, 50 lavoratori fra ormeggiatori, barcaioli e piloti;

considerato inoltre che gli operatori del porto di Siracusa hanno tenuto nei giorni scorsi una riunione allargata alle forze politiche e sindacali ed altre riunioni ancora seguiranno nei giorni prossimi -

se si ritenga di adottare provvedimenti immediati ed urgenti che valgano ad assicurare gli operatori economici ed i lavoratori decisi a salvare il traffico ferreo nel porto di Siracusa. (4-05890)

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 7 agosto 1981 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'11 agosto 1981, n. 219.

Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio doganale di Siracusa viene incluso fra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

BARCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per avere informazioni circa la posizione fiscale dell'avvocato Raffaele Scarpitti in relazione ai miliardi che il professionista è accusato di avere ricevuto da persone coinvolte nello « scandalo dei petroli » e in relazione alla smentita data dalla democrazia cristiana alla notizia che il

detto avvocato Scarpitti, consulente finanziario della DC, abbia ricevuto tali somme solo come intermediario o prestanome di tale partito. (4-07071)

RISPOSTA. — Si precisa, in merito alla posizione fiscale dell'avvocato Scarpitti, per quanto attiene al settore dell'imposizione diretta, che il primo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare per gli anni dal 1969 al 1973, ebbe ad accertare a carico dell'avvocato Scarpitti complessivamente il reddito netto di lire 490 milioni. Per altro la commissione tributaria di primo grado ha annullato gli accertamenti per i predetti periodi d'imposta.

Gli appelli dell'ufficio, interposti avverso le decisioni di annullamento, sono stati respinti dalla commissione tributaria di secondo grado con decisioni adottate nella seduta del 27 novembre 1980. Per quanto riguarda i successivi periodi d'imposta, ricadenti sotto il regime della riforma tributaria, il contribuente in questione non risulta aver prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1974 e 1975, mentre per l'anno 1976 ha presentato il modello 740, denunciando il reddito netto di lavoro autonomo, quale procuratore legale, nella misura di lire 2.880 mila e lire 55.798, quale componente della commissione tributaria di secondo grado di Roma, nonché il reddito immobiliare di lire 252 mila, relativo ad un fabbricato sito in comune di Angri (Salerno).

Per l'anno 1977, infine, l'avvocato Scarpitti ha dichiarato l'imponibile complessivo ai fini dell'IRPEF per lire 4.637 mila e per il successivo periodo d'imposta 1978 quello di lire 3.683 mila.

L'ispettorato compartimentale di Roma ha riferito che il competente ufficio delle imposte, ai fini della opportuna azione accertatrice ha richiesto informazioni al competente nucleo di polizia tributaria. Si assicura che l'operato dell'ufficio nei confronti del contribuente in questione viene seguito con cura dalla competente direzione generale.

Nel settore dell'IVA risultano dichiarati, per gli anni dal 1976 al 1979, rispettivamente volumi d'affari di lire quattro milioni, sette milioni, 5.700 mila e 11.800 mila. Al riguardo la competente direzione generale ha già impartito disposizioni perché nei confronti del professionista in questione si proceda ad una accurata verifica fiscale d'intesa con la guardia di finanza.

Quest'ultima, da parte sua, ha fatto conoscere che il predetto avvocato Scarpitti è stato oggetto di indagini di polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento penale scaturito da: Esposto Giuseppe di Primerano relativo a rapporti tra Michele Sindona e uomini politici, pendente presso il tribunale di Milano, nonché in relazione alle frodi perpetrate nel settore petrolifero in istruttoria presso il tribunale di Torino.

Il Ministro: FORMICA.

BENCO GRUBER AURELIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere in quale modo si vogliono doverosamente correggere le disposizioni che ancora una volta hanno indotto a colpire i traffici diretti al porto di Trieste escludendone, a seguito del decreto 14 novembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1980) l'abilitazione della quale ha sempre goduto di sdoganare i prodotti siderurgici provenienti dall'est europeo ed imponendo, invece, ai relativi operatori economici grave disagio ed oneri esorbitanti per portarsi fino alla stazione di Mestre, non essendo quella di Tarvisio abilitata ad effettuare lo sdoganamento.

Tale nuova difficoltà doganale si aggiunge ad una serie di misure che ormai disegnano un intollerabile quadro di sabotaggio in atto nei confronti del porto di Trieste. (4-05903)

BENCO GRUBER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere perché, malgrado l'aumento del numero delle dogane autorizzate alla importazione di prodotti

siderurgici e di ferroleghie da 12 a 20, sono rimaste escluse soltanto quelle di Trieste sollevando indignazione fra tutte le categorie economiche solidali con quelle di settore, ravvisandosi in questo ingiusto provvedimento una rinnovata penalizzazione della città e del porto di Trieste già in grave stato di disagio.

L'interrogante auspica pertanto un rapido ripristino dei traffici metallurgici attraverso le dogane di Trieste-Porto, Ferneti-Opicina, in ossequio ai trattati comunitari. (4-07917)

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 7 agosto 1981 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'11 agosto 1981 n. 219.

Con tale provvedimento, infatti, gli uffici doganali di Trieste e Ferneti (Trieste) sono stati inclusi fra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

Il Ministro: FORMICA.

BOATO E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) se risponde al vero la notizia apparsa sulla rivista *Nuova Polizia* di una denuncia alla magistratura militare nei confronti del capitano della Guardia di finanza Placido Di Bella, in forza al Comando Legione di Napoli, con l'imputazione di disobbedienza aggravata per non aver ottemperato ad un ordine (impartitogli il 13 settembre 1980) dal colonnello comandante la Legione della Guardia di finanza di Napoli, Angelo d'Andria, di tagliarsi i capelli prima di partire per la licenza matrimoniale;

2) se la denuncia alla magistratura militare sia stata determinata solo ed esclusivamente dalla lunghezza dei capelli del capitano Di Bella o se non vi siano altre motivazioni, dal momento che lo stesso Di Bella negli ultimi anni aveva ottenuto dal TAR quattro sentenze favo-

revoli in seguito ad altrettanti ricorsi, interposti contro un abbassamento delle note di qualifica annuali da parte dei superiori;

3) se effettivamente il capitano Di Bella (per cui è stato anche formulato un elogio ufficiale dal consiglio comunale di Castellammare del Golfo, per aver salvato un contrabbandiere in procinto di annegare in acque agitate), oltre ad aver ricevuto altre autorevoli segnalazioni di merito per servizi operativi compiuti nella sua carriera, si sia effettivamente distinto per l'alta professionalità e per l'attaccamento al Corpo, soprattutto nel periodo di comando al gruppo Guardia di finanza di Ragusa dove ha effettuato nel periodo 1974-1977 un rilevante numero di operazioni di servizio accertando gran numero di reati finanziari e fiscali.

(4-05838)

RISPOSTA. — Il comando della legione della guardia di finanza di Napoli ha denunciato alla procura militare della Repubblica il capitano Placido Di Bella per il reato di disobbedienza aggravata (articoli 173 e 47, n. 2 del codice penale militare di pace), in quanto il predetto ufficiale, in data 15 settembre 1980, nell'ufficio dell'aiutante maggiore in prima della legione, ha rifiutato di presentare, per iscritto, le sue formali giustificazioni in merito ad un addebito disciplinare mosogli in precedenza.

Si conferma che durante il periodo in cui il nominato capitano Di Bella ha comandato il nucleo di polizia tributaria, la compagnia ed il gruppo di Ragusa, il comandante generale *pro tempore*, in tre circostanze, ha espresso il suo compiacimento per i risultati conseguiti in occasione di specifici interventi, a tutti i militari operanti, tra i quali il capitano Di Bella. A questo proposito è però opportuno rammentare che i risultati di servizio conseguiti dai reparti del corpo sono attribuibili non già all'azione esclusiva di una sola persona, qualunque sia la sua posizione gerarchica, ma al concorso del-

l'attività di più militari, compresi, quindi, anche i sottufficiali ed i finanziari.

Si soggiunge riguardo alla professionalità ed all'attaccamento al corpo dell'ufficiale in questione, che i giudizi espressi nei suoi confronti dai superiori gerarchici in sede di documentazione caratteristica, a far tempo dal 22 dicembre 1974 non sono definitivi in quanto sono stati da lui imputati e non sono ancora intervenute le decisioni degli organi aditi.

Il Ministro: FORMICA.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere a fronte della spequazione esistente nel sistema fiscale relativo alle transazioni immobiliari.

Infatti, come è noto, la tassazione sulla compravendita muta in funzione del « tipo » di immobile (sia esso di lusso o costruito con i fondi pubblici) od in ordine al « tipo » di venditore.

Per sapere, inoltre, quali provvedimenti ritenga di adottare in merito ai compromessi di acquisto già in essere e già stipulati mediante versamenti d'acconto gravati dalla tassazione IVA nella misura del 14 per cento prima e del 15 per cento dopo. A giudizio dell'interrogante tale discriminazione, oltre che penalizzare la parte più debole dei compratori, per i quali costituisce una necessità precipua l'acquisto di un appartamento, non sana il bilancio dello Stato, perché tale inasprimento riduce produzione e scambi a svantaggio del settore edile e non risolve l'annoso problema della casa. (4-05657)

RISPOSTA. — Sulle cessioni di case di abitazione non di lusso l'imposta sul valore aggiunto, a decorrere dal 1° novembre 1980, si rende applicabile con l'aliquota ridotta del due per cento, e ciò indipendentemente dalla circostanza che detti fabbricati siano realizzati con finanziamenti pubblici o privati, purché, tuttavia, tali cessioni siano poste in essere dalle im-

prese costruttrici. Sono invece soggette all'aliquota ordinaria (elevata dal 14 al 15 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1981) le cessioni delle case di lusso nonché quelle delle case non di lusso effettuate dalle imprese non costruttrici.

L'applicazione dell'IVA con aliquota ordinaria alle cessioni delle case di lusso trova la sua ragion d'essere nella considerazione che sarebbe contrario ai più elementari criteri di equità tributaria concedere analoghi benefici fiscali a due categorie di immobili con caratteristiche tanto diverse sia per quanto concerne la superficie sia per quanto attiene alla qualità dei materiali impiegati.

L'applicazione dell'IVA con aliquota ordinaria sulle cessioni di case non di lusso effettuate dalle imprese non costruttrici dipende, invece, dal fatto che il legislatore fin dall'entrata in vigore del decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, ha inteso favorire l'incremento del patrimonio edilizio abitativo e non il trasferimento di case già realizzate.

Si ritiene quindi che il diverso trattamento fiscale applicato alle transazioni immobiliari corrisponde ai principi generali di perequazione tributaria.

Si osserva infine che in base all'attuale normativa (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) ai fini dell'IVA le cessioni di immobili si considerano effettuate al momento della stipula del relativo contratto, a meno che, anteriormente al verificarsi di tale evento, sia stato già pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo. In tale ultima ipotesi, l'operazione si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, limitatamente all'importo corrisposto.

Pertanto, sugli acconti pagati entro il 31 dicembre 1980 il tributo andava applicato con l'aliquota del 14 per cento, mentre per le somme corrisposte dopo tale data l'imposta dovrà essere assolta con l'aliquota del 15 per cento, né, in via amministrativa, appare possibile adottare una diversa soluzione.

Il Ministro: FORMICA.

BOFFARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con decreto 30 dicembre 1980 del Presidente del Consiglio si è inteso dare una politica di indirizzo in favore del settore artigiano e di coordinamento per l'esercizio delle funzioni regionali d'intervento creditizio;

si è resa evidente la necessità di superare le restrizioni in ordine all'applicazione delle norme previste dal decreto e di definire le competenze amministrative regionali in merito allo snellimento delle procedure di accesso al credito d'esercizio, in atto sostenute dalle regioni;

è necessario ed improcrastinabile attuare una politica urgente di sviluppo e di sostegno delle attività del settore, tanto utili alla vita del paese —

quali provvedimenti si intende assumere in relazione alla grave situazione determinatasi in sede regionale a seguito delle difficoltà interpretative delle norme di indirizzo e di coordinamento contenute nel decreto.

L'interrogante — inoltre — chiede di conoscere, in presenza di tali difformità, se s'intenda rivedere la normativa ed adottare modificazioni del decreto medesimo perché non produca effetti decisamente negativi sulle attività artigianali. (4-07769)

RISPOSTA. — Sulla base delle osservazioni mosse al provvedimento ed alle crescenti difficoltà da parte delle aziende artigiane di poter accedere al credito a breve termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 1981 — pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 24 marzo 1981, n. 82 — si è provveduto a modificare le disposizioni anzidette consentendo alle Regioni di concedere contributi in conti interessi a condizione che il tasso a carico dell'impresa artigiana non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

CAPPELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se non si ritenga opportuno procedere ad una indispensabile revisione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980 relativo all'indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano, in considerazione del profondo dissenso suscitato nelle categorie interessate e degli ingenti danni economici che potrebbe arrecare.

In particolare si segnala che il decreto, nel disporre limitazioni all'esercizio degli interventi in materia di credito di investimento e di esercizio per l'artigianato, blocca, di fatto, le leggi regionali impedendo l'attuazione delle iniziative di investimento già avviate e decise da tempo, ed impedisce il proseguimento delle attività delle cooperative di garanzia, strumenti prevalentemente usati dagli artigiani del settore dei servizi e dalle imprese di modeste dimensioni. (4-06776)

RISPOSTA. — Sulla base delle osservazioni mosse al provvedimento ed alle crescenti difficoltà da parte delle aziende artigiane di poter accedere al credito a breve termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 1981 — pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 24 marzo 1981, n. 82 — si è provveduto a modificare le disposizioni anzidette consentendo alle regioni di concedere contributi in conto interessi a condizione che il tasso a carico dell'impresa artigiana non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

CARAVITA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli affari regionali.* — Per conoscere se siano al corrente del grave stato di disagio venutosi a deter-

minare fra le categorie artigiane a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio del 30 dicembre 1980, che ha drasticamente limitato le possibilità d'intervento delle regioni a statuto ordinario nel campo del credito all'artigianato e che ha totalmente soppresso la possibilità di intervento sui tassi per il credito di esercizio.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se il Governo non ritenga che ad un provvedimento di tale portata si sarebbero dovute far precedere ampie consultazioni sia con le categorie interessate sia con le regioni, allo scopo di chiarire le motivazioni del Governo relativamente all'intervento in una materia, come l'artigianato, nella quale le regioni hanno competenza primaria. In particolare, secondo l'interrogante, si sarebbe evitato di cogliere di sorpresa quelle regioni che (ad esempio la Lombardia) hanno allo studio progetti di modificazione di leggi regionali sull'artigianato, i cui contenuti risultano oggi incompatibili col nuovo decreto.

L'interrogante chiede pertanto se, anche alla luce della decisione assunta, in data 30 gennaio 1981, dalla Conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali di impugnare il decreto del Presidente del Consiglio avanti la Corte costituzionale, non si ritenga opportuno revocare il decreto in questione per poi procedere meglio a regolare, con le opportune consultazioni, la materia del credito a favore di un settore, come quello artigiano, che è oggi ancora fra quelli che più mostrano elementi di dinamismo nel nostro sistema economico. (4-06661)

RISPOSTA. — Sulla base delle osservazioni mosse al provvedimento ed alle crescenti difficoltà da parte delle aziende artigiane di poter accedere al credito a breve termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 1981 — pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 24 marzo 1981, n. 82 — si è provveduto a modificare le disposizioni anzidette consentendo alle regioni di concedere contributi in conto interessi a condizione

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1981

che il tasso a carico della impresa artigiana non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

CARLOTTO, GORIA, BALZARDI E CAVI-GLIASSO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che la legge n. 31 del 29 febbraio 1980 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1980 estende l'agevolazione fiscale sui carburanti « destinati al funzionamento degli aeromobili allorché adibiti a lavori agricoli nell'interesse di imprese agricole singole o comunque associate, nei quantitativi e con le modalità stabiliti dalla amministrazione finanziaria » — quali sono i motivi per cui l'amministrazione finanziaria interessata non ha ancora emanato le previste disposizioni affinché gli utilizzatori di aeromobili adibiti ad attività agricole possano usufruire delle previste agevolazioni.

Gli interroganti evidenziano che ogni ulteriore ritardo, in vista dell'approssimarsi dei lavori agricoli primaverili, è assai negativo. (4-07213)

RISPOSTA. — Solo difficoltà di ordine pratico hanno fino a questo momento impedito di elaborare in tempi brevi le norme di attuazione del beneficio fiscale cui si riferisce l'interrogante e a tutt'oggi non si è ancora in grado di stabilire una precisa regolamentazione. Si tratta infatti di operare in un settore non ancora adeguatamente disciplinato, per cui è difficile individuare adempimenti e competenze sui quali basare la regolamentazione del beneficio. In particolare appare assai difficile stabilire e quindi controllare gli effettivi consumi dato che i consumi stessi presentano un grado di variabilità notevolissimo in funzione di diversi parametri.

Attesa, comunque, l'esigenza di dare attuazione alla norma agevolativa, si è

ritenuto di stabilire per intanto una disciplina provvisoria e sperimentale che, mentre darà agli operatori la possibilità di fruire dell'agevolazione, potrà nello stesso tempo consentire all'Amministrazione di acquisire i necessari elementi di valutazione per poter poi stabilire la definitiva regolamentazione.

Tale disciplina provvisoria e sperimentale è stata stabilita con circolare dell'11 aprile 1981, con la quale si prevede:

1) la presentazione di apposita istanza per l'ammissione al beneficio;

2) la tenuta di un registro, debitamente vidimato, per l'annotazione cronologica di tutti i voli eseguiti per lavori agricoli;

3) la presentazione, alla fine di ogni trimestre, di una istanza all'UTIF (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione) competente per ottenere il reintegro dei prodotti petroliferi consumati, con allegata copia del registro dei voli e copia della fattura emessa dall'impresa esercente lavoro aereo dalla quale deve risultare l'ammontare dell'imposta di fabbricazione afferenti i consumi di carburanti addebitati al netto di tale gravame fiscale; dovrà, essere, inoltre, allegata una dichiarazione del conduttore dell'azienda agricola che deve attestare la natura del lavoro svolto e che il consumo del carburante è stato addebitato al netto della imposta;

4) l'autorizzazione rilasciata dall'UTIF per l'estrazione dei prodotti petroliferi con la prevista esenzione d'imposta a reintegro dei quantitativi già consumati.

Copia di tale autorizzazione con allegata copia dell'istanza di reintegro e della relativa documentazione sarà inviata al competente comando della guardia di finanza per i controlli.

Il Ministro: FORMICA.

CICCIOMESSERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se — in relazione a

quanto assicurato dal Ministro Reviglio nell'aula di Montecitorio — sono state approfondite le indagini in ordine ad un contrabbando di alcool, con relativa frode all'erario di circa 17 milioni, ad opera della società ORBAT di Forlimpopoli, denunciato a suo tempo dal capitano della Guardia di finanza Paolo Cordaro. Di tale vicenda ebbe anche ad occuparsi la rivista *OP* n. 24 del 26 settembre 1978.

Per sapere se tra le carte sequestrate presso la sede di detta rivista vi erano anche documenti riguardanti il caso ORBAT. (4-05859)

RISPOSTA. — Il giudice istruttore di Forlì, con sentenza del 3 febbraio 1968, ha dichiarato di non doversi procedere contro Walter Ferme, titolare della ditta Orbat di Forlimpopoli (Forlì) in ordine al reato di contrabbando ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

Ciò premesso si soggiunge che il comando generale della guardia di finanza all'uopo interessato ha fatto conoscere che dall'esame del carteggio in suo possesso non sono emersi elementi che possano far pensare a collegamenti fra la vicenda di cui trattasi e le frodi recentemente scoperte nel settore petrolifero.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

CITARISTI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se non intendano modificare il decreto ministeriale 30 dicembre 1980, relativo all'« indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano », che tante critiche ha sollevato da parte delle regioni e tante preoccupazioni ha suscitato negli operatori artigiani, specialmente con la norma stabilita dall'articolo 3, che esclude interventi regionali agevolativi sui tassi di interesse per il credito di esercizio, praticato tramite le cooperative artigiane di garanzia.

È noto infatti che la forma associativa è andata sempre più diffondendosi in questi ultimi tempi, come segno di maturità

imprenditoriale degli operatori artigiani, sostenuta e incoraggiata da provvidenze creditizie regionali. Il decreto citato non solo priva la categoria degli artigiani dei notevoli sgravi in conto interessi sul credito a breve termine ma, anche per il credito a medio termine, impone alla garanzia fidejussoria per le forme associative dei limiti nettamente inferiori a quelli sinora autorizzati dalle leggi in atto in parecchie regioni.

Ciò premesso, si chiede se i Ministri non intendano rivedere le norme del succitato decreto, previa consultazione dei rappresentanti delle regioni. (4-06515)

RISPOSTA. — Sulla base delle osservazioni mosse al provvedimento ed alle crescenti difficoltà da parte delle aziende artigiane di poter accedere al credito a breve termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 1981 — pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 24 marzo 1981, n. 82 — si è provveduto a modificare le disposizioni anzidette consentendo alle regioni di concedere contributi in conto interessi a condizione che il tasso a carico dell'impresa artigiana non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è vero che, nonostante gli anni trascorsi, con sicurezza in provincia di Cuneo e anche in provincia di Torino, gli uffici finanziari non procedono al rimborso delle imposte pagate in *surplus* in relazione all'avvenuta eliminazione del cumulo. Addirittura, in taluni casi, le relative pratiche sembra non siano state nemmeno avviate alla competente sezione di tesoreria o non hanno riscontro: il tutto nonostante le istanze degli interessati ed il puntuale invio delle apposite cartelle certificanti il titolo al rimborso.

Per sapere se il Governo non ritenga che la situazione potrebbe tradursi in un grave danno per l'erario (per danni, interessi e spese) ove, perdurando la morosità e l'inattività degli uffici pubblici addetti, si continuasse nella prassi di non provvedere al relativo pagamento.

(4-04584)

RISPOSTA. — La larga applicazione delle ritenute alla fonte prevista dal nuovo sistema tributario ha generato situazioni di rimborso in numero particolarmente elevato dato che in sede di applicazione delle ritenute stesse non possono essere detratte dall'imponibile voci che, invece, trovano riconoscimento in sede di tassazione definitiva sulla base delle dichiarazioni dei redditi. Conseguentemente poi alla nota sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il cumulo dei redditi dei coniugi, la separata determinazione degli imponibili di ciascuno di essi ha causato una situazione creditoria per una larga fascia di contribuenti che si è riflessa, in particolare, sulle dichiarazioni dei redditi dell'anno 1975.

Appare chiaro così come il numero complessivo dei rimborsi sia stato fin dai primi anni dell'entrata in vigore della riforma di notevole entità: circa 1.300 mila partite per il 1974, oltre tre milioni di partite per il 1975 e circa 2.500 mila per il 1976.

Per poter ovviare ad un fenomeno di tali proporzioni, non essendo ovviamente sufficienti le normali procedure manuali, è stata realizzata una procedura automatizzata, la cui disciplina è contenuta nella legge 31 maggio 1977, n. 247 e negli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 31.

L'utilizzazione di tale procedura, che ha dato risultati decisamente positivi consentendo di ridurre numerosi adempimenti manuali e ripetitivi, non ha però finora permesso di eliminare completamente gli sgravi ed i rimborsi di IRPEF da eseguirsi con procedura non automatizzata.

Rientrano fra questi ultimi quelli:

a) relativi a partite depennate dagli elenchi di rimborso automatizzato per la mancanza di qualche elemento essenziale o per la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti;

b) conseguenti a decisioni delle commissioni tributarie, favorevoli ai contribuenti;

c) spettanti agli interessati a seguito di riconoscimento, da parte dell'ufficio, di errori dallo stesso commessi nell'effettuare l'iscrizione a ruolo.

Ai suddetti sgravi e rimborsi di IRPEF devono poi aggiungersi tutti gli sgravi ed i rimborsi, sia di IRPEG ed ILOR sia di vecchi tributi, non eseguibili con la procedura di cui alla citata legge n. 247. In tali condizioni certamente si sono verificati ritardi, specie presso alcuni uffici siti nelle città ove risiede il maggior numero di contribuenti, come ad esempio Roma e Milano, ai quali sono pervenute numerosissime istanze.

Tali richieste di sgravio o rimborso trovano la loro giustificazione in errori involontari commessi sia dai contribuenti sia dagli stessi uffici in sede di prima applicazione delle nuove norme, entrate in vigore il 1° gennaio 1974, in attuazione della riforma tributaria, nonché in difficoltà interpretative, per altro ormai superate, di talune delle anzidette norme. Si può quindi fondatamente prevedere che il numero degli sgravi e dei rimborsi non automatizzati andrà gradualmente riducendosi in quanto, come sopraccennato, sono stati risolti gli iniziali dubbi d'interpretazione.

E, altresì, da presumere che, con la pratica ormai acquisita nel corso di questi ultimi anni, anche gli errori materiali diminuiranno considerevolmente. Si ridurranno in definitiva le partite depennate dagli elenchi di rimborso automatizzato che hanno ora contribuito ad aumentare il numero dei rimborsi da eseguirsi manualmente.

V'è da aggiungere che rientra nelle previsioni il raggiungimento, in un prossimo futuro, del regime normale per l'esecuzione

dei rimborsi automatizzati che prevede la liquidazione dei rimborsi stessi entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il conseguimento di tale obiettivo si sta provvedendo con il massimo impegno sia attraverso iniziative a livello amministrativo sia con l'elaborazione di nuove disposizioni normative che consentono l'abbreviazione dei tempi di lavorazione e di controllo da parte degli uffici.

Va infine considerato che il problema degli sgravi e dei rimborsi troverà definitiva soluzione con l'entrata in funzione dei centri di servizio, istituiti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, le cui competenze sono state disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

A detti centri infatti sono stati, fra l'altro, attribuiti specifici compiti in materia di sgravi e rimborsi, anche manuali, inerenti le dichiarazioni dei redditi per le quali è prevista la presentazione da parte dei contribuenti ai centri stessi. Poiché la relativa procedura risulta semplificata rispetto a quella attualmente seguita dagli uffici distrettuali delle imposte dirette è da presumere una maggiore speditezza nell'espletamento del servizio.

Il Ministro: FORMICA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per avere notizie sulla preannunciata « etichetta fiscale », la cui introduzione non mancherà di produrre ulteriori effetti negativi sulla nostra economia.

(4-07072)

RISPOSTA. — L'articolo 73-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riconosce al ministro delle finanze la facoltà di imporre, con propri decreti, l'obbligo della individuazione di taluni prodotti mediante apposizione di contrassegni ed etichette. I prodotti in questione appartengono a due distinte categorie e cioè: a) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, non-

ché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali e b) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, quelli per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, quelli nel settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti o pezzi staccati.

La norma determina altresì a quali soggetti possa essere imposto tale obbligo, i dati e gli elementi che debbono essere indicati sulla etichetta o contrassegno, le sanzioni per eventuali violazioni. Il fine è quello di rendere più efficaci e incisivi i controlli sulla produzione e sul commercio di tali prodotti.

In ottemperanza a tale disposizione è in corso di elaborazione un provvedimento ministeriale che, tenendo conto della esigenza di rigorosi e severi controlli da parte dell'Amministrazione, contemperi altresì, quella di non gravare con adempimenti eccessivamente onerosi gli operatori economici interessati.

Proprio a tale scopo, la competente direzione generale ha già avviato contatti con le associazioni di categoria nel quadro dello spirito di collaborazione tra fisco e contribuenti cui si ispira l'azione del Ministero.

Il Ministro: FORMICA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quando si potrà risolvere la questione dei tre milioni e mezzo di immobili ancora da censire, delle centinaia di migliaia di richieste di variazione rimaste inevase, di qualche milione di volture non eseguite: questa è la situazione del catasto.

(4-09502)

RISPOSTA. — Il comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria ha allo studio, in sede di apposita commissione per la tassazione degli immobili, la predisposizione di un piano per la ristrutturazione del catasto fabbricati. In tale quadro si cercherà di eliminare — con l'adozione di nuove modalità e procedure — le cause che hanno maggiormente con-

tribuito al formarsi dell'arretrato e che sono imputabili in larga misura alle attuali procedure non più rispondenti alla dinamica della società.

Il Ministro: FORMICA.

DI CORATO, SICOLO, CASALINO E GRADUATA. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere quali ragioni sono state alla base del decreto ministeriale che hanno escluso gli uffici della dogana del porto di Bari dalle operazioni relative all'importazione dei prodotti siderurgici;

per sapere se il Ministro si è reso conto del danno causato dal provvedimento ministeriale al porto di Bari dove potrà causare sul volume complessivo del traffico delle merci una riduzione del 20 per cento, oltre a danni economici a tutte le industrie della città di Bari e del suo *hinterland* produttivo, costrette ad approvvigionarsi dei prodotti siderurgici dai porti lontani con conseguenze di aggravio dei costi e allungamento dei tempi non sempre celeri richiesti da tutti quei settori produttivi dello stesso Mezzogiorno;

per sapere se il Ministro non ritenga necessario emettere urgentemente misure concrete e abilitare gli uffici del porto di Bari a compiere tutte le operazioni per l'importazione dei prodotti siderurgici, riportando alla normalità una importante attività produttiva della dogana del porto di Bari. (4-05996)

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 7 agosto 1981 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'11 agosto 1981, n. 219.

Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio doganale di Bari viene incluso fra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

LAMORTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 30 dicembre 1980 sono state adottate norme di indirizzo e coordinamento degli interventi in favore del settore artigiano;

che le suddette norme sono state definite senza consultazione alcuna delle regioni e delle organizzazioni rappresentative del settore, le quali peraltro hanno già espresso giudizi fortemente critici nei confronti del provvedimento e preannunciato varie azioni di ricorso;

che l'applicazione di dette norme comporterebbe una ingiustificata restrizione degli interventi in materia di credito agevolato all'artigianato delle regioni, finora impegnate invece ad integrare con riferimento a specifiche esigenze locali le modalità di finanziamento dell'Artigianocassa;

che le norme stesse priverebbero altresì, il settore artigiano dello accesso al credito di esercizio a tasso agevolato tramite le cooperative di garanzia, costituite in un numero rilevante e sostenute dalle regioni, destinate all'inevitabile scioglimento dal citato decreto, con pregiudizi anche occupazionali e causa di spinte disgreganti in un settore interessato invece a graduali processi associativi;

che, a fronte delle retoriche e rituali affermazioni circa la necessità di potenziare il comparto delle imprese artigiane, si preconstituiscono condizioni di paralisi e di pericolosa disincentivazione —

quali tempestivi provvedimenti si intendano adottare per modificare le norme emanate, al fine di evitare un duro colpo, moltiplicatore di numerosi punti di crisi, alle imprese artigiane. (4-06731)

RISPOSTA. — Sulla base delle osservazioni mosse al provvedimento ed alle crescenti difficoltà da parte delle aziende artigiane di poter accedere al credito a breve termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 1981

— pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 24 marzo 1981, n. 82 — si è provveduto a modificare le disposizioni anzidette consentendo alle regioni di concedere contributi in conto interessi a condizione che il tasso a carico dell'impresa artigiana non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

MANFREDI MANFREDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia venuto a conoscenza delle proposte scaturite da un qualificato incontro tenutosi a Genova tra operatori economici, esperti e rappresentanti di pubblici uffici, circa i problemi derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti la ricevuta fiscale, ed in particolare sulla necessità di modifiche tendenti:

a) ad eliminare l'indicazione del domicilio fiscale e dalla ricevuta e dalla fattura, in quanto non è elemento determinante ai fini della legge, e nel contempo dà adito ad un concetto di « pericolosità » già sottolineato dalla Commissione finanze e tesoro in occasione del primo esame del decreto;

b) ad ottenere, in relazione alle numerose conseguenze negative a carico soprattutto dei ristoranti, che si trovano a sostenere costi notevolissimi a rilasciare dei documenti ai fini dell'IVA, con chiarimento ministeriale, o con decreto ministeriale, che il diritto a richiedere l'attuale fattura fiscale spetti unicamente al soggetto che abbia a sua volta il diritto a detrarre l'IVA;

c) ad ottenere una riduzione del periodo per quanto riguarda l'obbligo di conservazione dei documenti;

d) ad ottenere un aumento percentuale delle spese forfettarie delle aziende obbligate al rilascio della ricevuta fiscale, con estensioni di tale beneficio anche

a quelle soggette alla contabilità ordinaria, ritenendo inadeguate le percentuali previste dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897;

e) a consentire che le registrazioni dei corrispettivi relativi a cessione di beni o prestazioni di servizi per cui si rende obbligatoria l'emissione della ricevuta fiscale, possano essere effettuate entro il settimo giorno, per agevolare le aziende minori dando la possibilità al titolare di dedicarsi a tale incombenza il giorno di chiusura settimanale. (4-06860)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione non ritiene siano accoglibili le richieste cui l'interrogante si fa portavoce in tema di modifica della normativa vigente in materia di ricevuta fiscale. In particolare l'indicazione nella ricevuta fiscale della residenza o domicilio del soggetto che rilascia il documento è necessaria per rendere più agevoli e spedite le operazioni di accertamento da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria preposti a tale compito che altrimenti dovrebbero ogni volta rivolgersi all'ufficio IVA per l'identificazione del soggetto emittente.

Del resto non sembra che il non apporre tale indicazione potrebbe servire a scongiurare ipotetici pericoli per l'operatore economico, in quanto chi fosse interessato a recargli danno troverebbe, comunque, altre fonti di informazione. Riguardo ai costi relativi all'acquisto, alla compilazione ed alla conservazione dei documenti previsti nelle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, si osserva che gli stessi non dovrebbero essere più elevati di quelli sostenuti in passato tenuto conto che, ad eccezione della numerazione progressiva, la ricevuta fiscale risulta in gran parte identica al vecchio conto del ristorante e dell'albergo.

Parimenti non accoglibile appare la proposta di limitare l'obbligo dell'emissione della ricevuta fiscale alla richiesta del soggetto che abbia a sua volta il diritto di detrarre l'IVA. Ciò equivarrebbe infatti ad una tacita abrogazione del decreto mi-

nisteriale 13 ottobre 1979 tenuto conto che l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi non è ammessa in detrazione secondo quanto stabilito dall'articolo 19, secondo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

Circa poi il periodo in cui vi è obbligo della conservazione delle ricevute fiscali, certamente non può che corrispondere a quello durante il quale l'Amministrazione finanziaria ha la possibilità di utilmente effettuare gli accertamenti relativi a periodi di imposta precedenti; in caso contrario, verrebbe meno un fondamentale elemento di riscontro. Anche la proposta di aumentare la percentuale delle spese forfettarie e di estendere il beneficio pure alle imprese soggette alla contabilità ordinaria non può trovare accoglimento, tenuto conto che la percentuale è stata adeguata recentemente; del resto le imprese minori, ove non ritengano adeguata tale percentuale, possono sempre ricorrere alla determinazione analitica del reddito secondo le norme delle imprese ordinarie. A queste ultime, poi, in nessun caso, potrà concedersi una deduzione forfettaria per oneri non documentabili giacché cardine essenziale della deduzione del reddito è la contabilità, di cui la documentazione costituisce elemento principale.

Neppure l'ultima proposta appare accoglibile: l'articolo 24 della normativa sull'IVA infatti prescrive che le annotazioni nel registro dei corrispettivi da parte degli operatori economici non obbligati al rilascio della fattura se non a richiesta del cliente, compresi quindi ristoranti e albergatori, devono essere effettuate non oltre il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. La proposta stessa, quindi, se accolta creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra ristoratori, albergatori e le altre categorie di operatori economici non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale.

Il Ministro: FORMICA.

MARZOTTO CAOTORTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno, assieme alla meritoria azione intrapresa contro l'evasione fiscale, provvedere a far funzionare gli uffici periferici del Ministero delle finanze anche quando si tratta di agire in difesa del contribuente e non soltanto a suo carico; affinché non avvenga, per esempio, ciò che avviene a Milano, dove la pratica per un rimborso IRPEF dovuto dal fisco al contribuente, per un errore materiale commesso dal fisco nel 1975, è stata trasmessa alla Intendenza di finanza per il pagamento solo dopo cinque anni e precisamente il 15 novembre 1980, ma a tutt'oggi il contribuente che ne va a sollecitare il pagamento si sente rispondere che « È presto, perché non si è ancora arrivati a pagare i rimborsi di novembre per mancanza di personale ».

È pur vero che viene riconosciuto dallo Stato un interesse annuo del 12 per cento, a parte il fatto che questo tasso è inferiore a quello della svalutazione, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga che lo Stato, per essere severo col cittadino, debba essere rigoroso anche con se stesso. (4-06306)

RISPOSTA. — La larga applicazione delle ritenute alla fonte prevista dal nuovo sistema tributario ha generato situazioni di rimborso in numero particolarmente elevato dato che, in sede di applicazione delle ritenute stesse, non possono essere detratte dall'imponibile voci che, invece, trovano riconoscimento in sede di tassazione definitiva sulla base delle dichiarazioni dei redditi.

Conseguentemente poi alla nota sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il cumulo dei redditi dei coniugi, la separata determinazione degli imponibili di ciascuno di essi ha causato una situazione creditoria per una larga fascia di contribuenti che si è riflessa, in particolare, sulle dichiarazioni dei redditi dell'anno 1975. Appare chiaro così come il numero complessivo dei rimborsi sia stato fin dai primi anni dell'en-

trata in vigore della riforma di notevole entità: circa 1.300 mila partite per il 1974, oltre tre milioni partite per il 1975 e circa 2.500 mila per il 1976.

Per poter ovviare ad un fenomeno di tali proporzioni, non essendo ovviamente sufficienti le normali procedure manuali, è stata realizzata una procedura automatizzata, la cui disciplina è contenuta nella legge 31 maggio 1977, n. 247, e negli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 31.

L'utilizzazione di tale procedura, che ha dato risultati decisamente positivi consentendo di ridurre numerosi adempimenti manuali e ripetitivi, non ha però finora permesso di eliminare completamente gli sgravi ed i rimborsi di IRPEF da eseguirsi con procedura non automatizzata. Rientrano fra questi ultimi quelli:

a) relativi a partite depennate dagli elenchi di rimborso automatizzato per la mancanza di qualche elemento essenziale o per la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti;

b) conseguenti a decisioni delle commissioni tributarie, favorevoli ai contribuenti;

c) spettanti agli interessati a seguito di riconoscimento, da parte dell'ufficio, di errori dallo stesso commessi nell'effettuare l'iscrizione a ruolo.

Ai suddetti sgravi e rimborsi di IRPEF devono poi aggiungersi tutti gli sgravi ed i rimborsi, sia di IRPEG ed ILOR che di vecchi tributi, non eseguibili con la procedura di cui alla citata legge n. 247. In tali condizioni certamente si sono verificati ritardi specie presso alcuni uffici siti nelle città ove risiede il maggior numero di contribuenti, come ad esempio Roma e Milano, ai quali sono pervenute numerosissime istanze.

Tali richieste di sgravio o rimborso trovano la loro giustificazione in errori involontari commessi sia dai contribuenti sia dagli stessi uffici in sede di prima applicazione delle nuove norme, entrate in vigore il 1° gennaio 1974, in attuazione

della riforma tributaria, nonché in difficoltà interpretative, per altro ormai superate, di talune delle anzidette norme. Si può quindi fondatamente prevedere che il numero degli sgravi e dei rimborsi non automatizzati andrà gradualmente riducendosi in quanto, come sopraccennato, sono stati risolti gli iniziali dubbi d'interpretazione.

È, altresì, da presumere che, con la pratica ormai acquisita nel corso di questi ultimi anni, anche gli errori materiali diminuiranno considerevolmente. Si ridurranno in definitiva le partite depennate dagli elenchi di rimborso automatizzato che hanno ora contribuito ad aumentare il numero dei rimborsi da eseguirsi manualmente.

V'è da aggiungere che rientra nelle previsioni il raggiungimento, in un prossimo futuro, del regime normale per l'esecuzione dei rimborsi automatizzati che prevede la liquidazione dei rimborsi stessi entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il conseguimento di tale obiettivo si sta provvedendo con il massimo impegno sia attraverso iniziative a livello amministrativo sia con l'elaborazione di nuove disposizioni normative che consentano la abbreviazione dei tempi di lavorazione e di controllo da parte degli uffici.

Va infine considerato che il problema degli sgravi e dei rimborsi troverà definitiva soluzione con l'entrata in funzione dei centri di servizio, istituiti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, le cui competenze sono state disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. A detti centri infatti sono stati, fra l'altro, attribuiti specifici compiti in materia di sgravi e rimborsi, anche manuali, inerenti le dichiarazioni dei redditi per le quali è prevista la presentazione da parte dei contribuenti ai centri stessi. Poiché la relativa procedura risulta semplificata rispetto a quella attualmente seguita dagli uffici distrettuali delle imposte dirette è da presumere una maggiore speditezza nell'espletamento del servizio.

Il Ministro: FORMICA.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1981

MONTELEONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se il Comando legione della guardia di finanza di Reggio Calabria abbia effettuato gli accertamenti richiesti, in data 27 dicembre 1980, dalla procura generale della Corte dei conti e relativi alla denuncia presentata in data 22 ottobre 1979 nei confronti degli amministratori comunali di Galatro (Reggio Calabria) per mancata riscossione degli oneri di urbanizzazione. (4-09218)

RISPOSTA. — Il procuratore della Repubblica di Palmi (Reggio Calabria), subito dopo la ricezione di specifica denuncia affidò le relative indagini a personale dell'arma dei carabinieri. A seguito del relativo rapporto il giudice istruttore di Palmi, su richiesta del pubblico ministero emise, in data 4 dicembre 1979, decreto di archiviazione. In tal senso è stata a suo tempo informata la procura generale presso la Corte dei conti.

Per i suesposti motivi la guardia di finanza non ha svolto alcuna indagine in ordine all'asserita mancata riscossione degli oneri di urbanizzazione da parte degli amministratori del comune di Galatro.

Il Ministro: FORMICA.

PARLATO. — *Al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

quali iniziative, nel campo della ricerca e della pratica applicazione siano in corso da parte di enti ed istituti pubblici relativamente alla adozione di nuovi modelli di lampade per illuminazione aventi un basso costo energetico di produzione, capaci di contenere notevolmente il consumo di energia elettrica, ed essere di lunghissima durata;

se siano informati che una azienda privata ha già realizzato simili modelli ma che motivi di opportunità nel quadro del pubblico e generale interesse suggeriscono che, ai fini di consistenti risparmi

energetici, tali modelli od altri similari - anche ai fini della massima diffusione di tali lampade - non siano « privatizzati » acquisiti e diffusi dalla mano pubblica essendo prevedibili risparmi energetici complessivi commisurabili da un minimo del 19 per cento ad un massimo del 55 per cento. (4-07429)

RISPOSTA. — L'efficienza delle sorgenti luminose, espressa come rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita, è stata continuamente migliorata nel tempo, a partire dall'introduzione delle prime lampade prodotte su scala industriale. L'efficienza delle sorgenti luminose attualmente in commercio varia, in linea di massima, tra i dieci lumen/W delle piccole lampade ad incandescenza ed i cento lumen/W di alcuni tipi di lampade a scarica. È per altro da notare che le lampade a scarica, che hanno durata pari a circa cinque volte quella delle lampade ad incandescenza e costo di acquisto ed installazione pure superiore, comprendono una grande varietà di tipi, dai tubi fluorescenti alle lampade a vapori di sodio, non tutti adatti per l'impiego negli edifici civili, e, in particolare, nelle abitazioni.

Recentemente è stata commercializzata una lampada a bulbo, contenente un piccolo tubo fluorescente ripiegato, che può essere installata come una comune lampada ad incandescenza.

La campagna per l'uso razionale dell'energia, condotta dall'ENEL (Ente nazionale energia elettrica) con vari mezzi nei confronti degli utenti, dà particolare rilievo all'importanza della scelta di sorgenti luminose ad elevata efficienza, sia nel settore residenziale e terziario sia nel settore industriale e nell'illuminazione pubblica. Il compito di sviluppare, costruire e commercializzare lampade sempre più efficienti compete correttamente all'industria manifatturiera, mentre il Governo, nel quadro dell'interesse generale, promuove e favorisce, direttamente o tramite gli enti energetici nazionali, la diffusione dei componenti e sistemi che consentono, a

parità di risultati, il risparmio ed il migliore uso delle fonti di energia.

Circa i risparmi conseguibili con l'impiego delle lampade più efficienti, è da tener presente che in Italia è destinato agli usi di illuminazione circa il dieci per cento dei totali consumi di energia elettrica, ed a tale quota vanno pertanto riferite le possibilità di riduzione.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: TESINI.

PARLATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che: in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692 integrata dal decreto-legge n. 621 i farmacisti effettuavano sino a tutto il 31 maggio 1977 (con il 1° giugno 1977 tale disposizione legislativa è decaduta a seguito del decreto-legge di soppressione dello sconto mutualistico) uno sconto del 6 per cento sulle forniture di specialità medicinali tramite le mutue; in forza di studi autorevoli, in relazione a decisione del Consiglio di Stato (27 aprile 1956 n. 787 che decretò essere quello fatto dai farmacisti alle mutue uno sconto commerciale con natura di prestazione patrimoniale imposta) ed in applicazione della legge 692 e decreto-legge 621 si stabilì che tale sconto rappresentava una effettiva riduzione del prezzo di vendita di ciascuna specialità dal momento in cui quest'ultima veniva ceduta all'assistito mutualistico, e quindi all'Ente mutualistico;

in base a tutta una serie di valide argomentazioni e motivazioni ci sono state già in diverse province d'Italia decisioni favorevoli alla tesi dei farmacisti ricorrenti da parte delle commissioni tributarie di I grado (Pesaro, Roma, Grosseto, ecc.);

a Napoli l'ufficio IVA peraltro, sordo alle deduzioni dei farmacisti della città e della provincia, sin dal 1979 insiste nel richiedere il versamento dell'IVA, anche sul 6 per cento, che pur rappresenta un incremento di valore sul prezzo di acqui-

sto mai incassato dai farmacisti stessi. All'inizio del 1980, a seguito di notifiche dell'ufficio IVA di Napoli, i farmacisti sono stati costretti a ricorrere alla locale commissione tributaria di I grado contro la pretesa dell'ufficio IVA a pagare comunque (perché così è congegnato il dispositivo legislativo) svariati milioni pari a 1/3 dell'imposta richiesta impropriamente dall'ufficio, nonché 1/3 degli interessi maturati;

i ricorsi non sono ancora stati decisi dalla commissione tributaria di Napoli ma è ovvio che non potranno aversi decisioni difformi da quelle già avutesi in altre province;

inoltre l'ufficio IVA di Napoli che nel 1979/80 aveva richiesto (e costretto al relativo pagamento) somme per presunta IVA non versata, relativa alle forniture mutualistiche del 1974, è ora ritornato alla carica per quelle relative al 1975, in questi primi mesi successivi al noto catastrofico sisma del 23 novembre 1980, notificando nuove richieste di pagamenti provvisori, che saranno, chissà quando, rimborsati ai farmacisti a seguito delle decisioni necessariamente favorevoli della commissione tributaria competente —:

se si intendano impartire sollecite disposizioni all'ufficio IVA di Napoli onde non insista nella richiesta di versamento di somme presuntivamente dovute al detto riguardo per l'anno 1975 e si astenga dal richiederle per gli anni 1976 e 1977 sino all'atteso giudicato;

se intenda, stante il larghissimo orientamento dottrinario e giurisprudenziale amministrativo, impartire disposizioni perché la pretesa dell'ufficio IVA di Napoli venga definitivamente abbandonata per la evidente sua illegittimità.

(4-08210)

RISPOSTA. — L'Amministrazione finanziaria non condivide la tesi sostenuta dall'interrogante né le conseguenti richieste. Ed invero la Corte costituzionale con sen-

tenza n. 70 del 1960, confermata con le successive n. 92 e n. 144 del 1972, ha affermato che lo sconto di cui all'articolo 4 della legge n. 621, diretto ad assicurare con mezzi adeguati l'assistenza farmaceutica a tutti i pensionati di invalidità e vecchiaia, è regolato in modo autonomo rispetto ai prezzi di vendita al pubblico, essendo imposto al di fuori di tali prezzi e pertanto da ritenere come una prestazione patrimoniale imposta a favore degli istituti e degli enti pubblici indicati nella legge n. 692 del 1955 in relazione ai compiti ad essi demandati.

Pertanto con apposita circolare del 12 febbraio 1976, n. 9, nella considerazione che gli sconti in argomento non sono da considerare commerciali bensì prestazioni patrimoniali, si è precisato che le somme non possono influire in diminuzione della dovute a tale titolo agli enti mutualistici non possono influire in diminuzione della base imponibile relativa alle cessioni dei prodotti farmaceutici per l'applicazione dell'IVA. Il tributo, di conseguenza, va commisurato al prezzo stabilito CIP per la vendita al pubblico, al netto delle percentuali stabilite dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il Ministro: FORMICA.

PICCOLI MARIA SANTA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere —

tenuto conto della funzione fondamentale delle cooperative artigiane di garanzia, promosse dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato, per sostenere la continuità delle imprese artigiane, in special modo nella regione Friuli-Venezia Giulia, impegnate nella ricostruzione delle strutture colpite dal terremoto del 1976;

posto che la previsione di contributi regionali in conto interessi sui crediti garantiti dalle cooperative costituisce condi-

zione indispensabile per assicurare alle imprese artigiane accesso al credito di esercizio a condizioni di costo adeguate alla loro situazione di economicità;

constatato che i volumi di credito attivati dalle cooperative di garanzia con interventi regionali in termini di agevolazione di tasso interessano parecchie imprese;

considerato che dal sostegno delle imprese, sotto il profilo del soddisfacimento delle loro occorrenze di credito di esercizio, dipende l'ulteriore sviluppo delle cooperative;

tenuto conto dei gravi riflessi che la normativa introdotta con il decreto del Presidente del Consiglio del 30 dicembre 1980 sta producendo sull'attività delle imprese artigiane, con il conseguente arresto dei flussi di finanziamento agevolato assistito dalle cooperative di garanzia, e dei riflessi più pesanti che potrebbero aversi in prospettiva —

se si intenda sopprimere l'articolo 3 delle norme di indirizzo e coordinamento, consentendo in tal modo quel recupero di operatività nel meccanismo dei finanziamenti artigiani che, particolarmente nel Friuli-Venezia Giulia, assume carattere indilazionabile per consentire lo sviluppo delle imprese e, dunque, della produzione e dell'occupazione. (4-07983)

RISPOSTA. — Sulla base delle osservazioni mosse al provvedimento ed alle crescenti difficoltà da parte delle aziende artigiane di poter accedere al credito a breve termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 1981 — pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 24 marzo 1981, n. 82 — si è provveduto a modificare le disposizioni anzidette consentendo alle regioni di concedere contributi a condizione che il tasso a carico dell'impresa artigiana non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

POLITANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quale intervento concreto intenda svolgere nei confronti della S.E.V. SpA - Società Esattorie Vacanti con sede in Roma - la quale non dà garanzie di voler rispettare la sentenza del tribunale di Lamezia Terme, emessa il 13 dicembre 1980, che condanna la suddetta Società al mantenimento del posto di lavoro presso l'esattoria di Serrastretta (provincia di Catanzaro) dei due dipendenti Luciano Antonio (15 anni di anzianità) e Mascaro Vincenzo (5 anni di anzianità), i quali, invece, continuano ad essere discriminati, con la riduzione dell'orario di lavoro, e ad essere minacciati di trasferimento. (4-07461)

RISPOSTA. — La prefettura di Catanzaro, all'uopo interessata, ha comunicato che a seguito della risoluzione del contratto relativo all'esattoria di Serrastretta chiesta dal signor Maida ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 e sue successive modificazioni, l'esattoria medesima è stata conferita alla Società esattorie vacanti giusta le disposizioni di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 524. Il nuovo esattore, tuttavia, non provvedeva alla conferma in servizio dei signori Antonio Luciano e Vincenzo Mascaro, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 524 del 1977, nella considerazione (poi disattesa in sede giurisdizionale) che gli stessi avevano prestato la propria opera presso l'esattoria di Pianopoli, altra gestione affidata allo stesso signor Maida.

Sulla controversia si è pronunciato - in sede di appello - il tribunale di Lamezia Terme il quale, confermando la sentenza del pretore di Soveria Mannelli, ha condannato la SEV ad assumere alle proprie dipendenze i signori Luciano e Mascaro nonché a corrispondere loro le competenze relative al periodo di interruzione del rapporto di lavoro. La SEV, invitata a fornire gli opportuni chiarimenti in proposito, con nota del 25 giugno 1981, ha comunicato di avere riconosciuto ai signori Luciano e Mascaro la retribuzione

dovuta in relazione ad una prestazione lavorativa ad orario pieno con decorrenza dalla data della vacanza dell'esattoria.

La predetta società ha fatto presente inoltre che detti collaboratori sono stati trasferiti, rispettivamente alle esattorie di Cutro e di Sellia presso le quali si denunciava carenza di personale. Nel precisare che i trasferimenti in argomento non hanno costituito oggetto di minaccia alcuna, la società ha fatto anche presente che le originarie resistenze a mantenere in servizio i due dipendenti erano derivate dalla inverosimiglianza della loro affermazione di aver prestato servizio presso l'esattoria di Serrastretta, il cui volume di lavoro poteva essere agevolmente smaltito mediante la prestazione di un solo addetto per un giorno alla settimana.

In ordine a tutto quanto sopra esposto, non sembra che la descritta situazione ponga in evidenza violazioni o inosservanza costante degli atti di autorità da parte della SEV, e del resto nella fattispecie trattasi di rapporti di lavoro di natura privatistica, ai quali l'Amministrazione finanziaria resta completamente estranea.

Il Ministro: FORMICA.

RUBINACCI E TATARELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le motivazioni che sono alla base del trasferimento in Sicilia del colonnello della Guardia di finanza Elio Pezzuti, responsabile in Firenze, da un anno, del nucleo di polizia tributaria:

per sapere se è esatto che tale trasferimento, che si è voluto giustificare con la nomina del fratello Mario a comandante della zona toscana della Guardia di finanza, trovi fondamento invece nella vicenda che ha visto l'arresto, in Firenze, del direttore dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, Aldino Tana, il quale stava per entrare a far parte della *task force* di superispettori voluta

dal Ministro delle finanze, arresto che ha portato all'altro provvedimento restrittivo della libertà riguardante il commercialista Mario Petillo, presidente del collegio dei sindaci revisori di *Canale 49*, la TV privata controllata dalla Banca Toscana e dal centro Lesing. (4-07366)

RISPOSTA. — Il trasferimento del colonnello Elio Pizzuti dal nucleo regionale di polizia tributaria di Firenze al nucleo regionale di polizia tributaria di Palermo è stato disposto, per servizio, con determinazione n. 1570/R/114 del 17 gennaio 1981 del comandante generale, nell'ambito di altri movimenti che hanno interessato, complessivamente, sei generali, 13 colonnelli e sette tenenti colonnelli.

Per quanto concerne poi il dottor Tana, occorre dire che non risulta vera la notizia secondo cui avrebbe dovuto entrare a far parte del servizio centrale degli ispettori tributari.

Il Ministro: FORMICA.

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale sia il suo pensiero in merito alle richieste sostenute dai rappresentanti delle associazioni commercianti, dei pubblici esercizi e degli albergatori operanti nella provincia di Genova, nella riunione promossa dalla camera di commercio e tenutasi il 29 settembre 1980, sulla modifica della normativa relativa all'obbligo della ricevuta fiscale relativamente:

alla eliminazione della indicazione del domicilio fiscale dalla ricevuta fiscale e dalla fattura, in quanto non è elemento determinante e nel contempo dà adito ad un concetto di « pericolosità » già recepito dalla Commissione finanze e tesoro in occasione del primo esame del decreto;

alle numerose conseguenze negative a carico soprattutto dei ristoranti, che si trovano a sostenere costi notevolissimi per rilasciare documenti ai fini dell'IVA; o con circolare ministeriale o con decreto

ministeriale si dovrebbe sancire il principio che il diritto a richiedere l'attuale fattura fiscale spetta unicamente al soggetto che abbia a sua volta il diritto a detrarre l'IVA;

alla esclusione di tutte le agevolazioni che riguardano circoli privati, associazioni religiose eccetera;

alla riduzione del periodo per quanto riguarda l'obbligo di conservazione dei documenti;

all'aumento percentuale delle spese forfettarie delle aziende obbligate al rilascio della ricevuta fiscale, con estensione di tale beneficio anche a quelle soggette alla contabilità ordinaria, ritenendo inadeguate le percentuali previste dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 897 del 30 dicembre 1980;

alla possibilità che le registrazioni dei corrispettivi relativi a cessione di beni o prestazioni di servizi per cui si rende obbligatoria l'emissione della ricevuta fiscale vengano effettuate entro il settimo giorno, per agevolare le aziende minori dando la possibilità al titolare di dedicarsi a tale incombenza il giorno di chiusura settimanale. (4-06634)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione non ritiene siano accoglibili le richieste di cui si fa portavoce l'interrogazione in tema di modifica della normativa vigente in materia di ricevuta fiscale. In particolare l'indicazione nella ricevuta fiscale della residenza o domicilio del soggetto che rilascia il documento è necessaria per rendere più agevoli e spedite le operazioni di accertamento da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria preposti a tale compito che altrimenti dovrebbero ogni volta rivolgersi all'ufficio IVA per l'identificazione del soggetto emittente.

Del resto non sembra che il non apporre tale indicazione potrebbe servire a scongiurare ipotetici pericoli per l'operatore economico, in quanto chi fosse interessato a recargli danno troverebbe, comunque, altre fonti di informazione. Ri-

guardo ai costi relativi all'acquisto, alla compilazione ed alla conservazione dei documenti previsti nelle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, si osserva che gli stessi non dovrebbero essere più elevati di quelli sostenuti in passato tenuto conto che, ad eccezione della nuemrazione progressiva, la ricevuta fiscale risulta in gran parte identica al vecchio conto del ristorante e dell'albergo.

Parimenti non accoglibile appare la proposta di limitare l'obbligo dell'emissione della ricevuta fiscale alla richiesta del soggetto che abbia a sua volta il diritto di detrarre l'IVA. Ciò equivarrebbe infatti ad una tacita abrogazione del decreto ministeriale 13 ottobre 1979, tenuto conto che l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi non è ammessa in detrazione secondo quanto stabilito dall'articolo 19, secondo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. Circa poi il periodo in cui v'è obbligo della conservazione delle ricevute fiscali, certamente non può che corrispondere a quello durante il quale l'Amministrazione finanziaria ha la possibilità di utilmente effettuare gli accertamenti relativi a periodi di imposta precedenti; in caso contrario, verrebbe meno un fondamentale elemento di riscontro.

Anche la proposta di aumentare la percentuale delle spese forfettarie e di estendere il beneficio pure alle imprese soggette alla contabilità ordinaria non può trovare accoglimento, tenuto conto che la percentuale è stata adeguata recentemente; del resto le imprese minori, ove non ritengano adeguata tale percentuale, possono sempre ricorrere alla determinazione analitica del reddito secondo le norme delle imprese ordinarie. A queste ultime, poi, in nessun caso, potrà concedersi una deduzione forfettaria per oneri non documentabili giacché cardine essenziale della deduzione del reddito è la contabilità, di cui la documentazione costituisce elemento principale. Neppure l'ultima propo-

sta appare accoglibile: l'articolo 24 della normativa sull'IVA, infatti, prescrive che le annotazioni nel registro dei corrispettivi da parte degli operatori economici non obbligate al rilascio della fattura se non a richiesta del cliente, compresi quindi ristoratori e albergatori, devono essere effettuate non oltre il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.

La proposta stessa, quindi, se accolta creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra ristoratori, albergatori e le altre categorie di operatori economici non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale. Va detto da ultimo che, fermo restando il principio dell'esclusione, per particolari finalità sociali, dall'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale per le mense aziendali e per quelle gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e beneficenza, è condivisibile in linea di massima il principio secondo cui l'esclusione stessa non dovrebbe riguardare per uniformità di trattamento e di perequazione tributaria, circoli privati ed altre associazioni non contemplate dall'articolo 1 del decreto ministeriale 13 ottobre 1979. A tale scopo sono allo studio le opportune modifiche da apportare al suddetto decreto.

Il Ministro: FORMICA.

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) che senso ha, se non quello di complicare la tenuta contabile, l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, modificato con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 897 del 30 dicembre 1980. Non si spiega infatti perché i corrispettivi delle ricevute fiscali (che pare si debbano registrare distintamente in apposite colonne) non si possono registrare invece come previsto per le fatture e stabilito dal secondo comma dello stesso articolo;

2) perché dopo molti anni ormai di esperienze non si sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica le categorie che possono annotare i corrispettivi senza distinzione di aliquota come previsto dal terzo comma del citato articolo anziché continuare a lasciare alla discrezionalità del Ministro la loro individuazione;

3) perché se l'elenco clienti e fornitori, come previsto dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 897 del 30 dicembre 1980, deve essere compilato (ma non allegato alla dichiarazione annuale) a partire dal 1° gennaio 1982, per il 1981 si dovrebbe compilare ed allegarlo alla dichiarazione dei redditi. Non è più logico, tenendo conto delle enormi difficoltà che si registrano per la compilazione dell'elenco clienti e fornitori, che tale articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 897 abbia effetto anche per la dichiarazione che andrà presentata entro il 5 marzo 1981? Altrimenti si provocherebbe una incoerenza giuridica e pratica in considerazione dei problemi incontrati durante il 1980 o peggio un inutile dispendio di energie. Si pensi che neppure certi centri contabili meccanizzati sono stati in grado di fornire i dati richiesti;

4) visto che giustamente si è voluto eliminare spreco di tempo e di stampati (vedi le esigenze degli istituti di credito), abolendo i versamenti periodici per l'IVA fino al limite delle 50.000 lire, perché non si è voluto considerare cessioni di beni le vendite dei prodotti previsti dal numero 1) dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, obbligando i soggetti rivenditori di questi prodotti a registrazioni pressoché impossibili poiché occorre estrapolare i ricavi di questi prodotti dai corrispettivi giornalieri e segnarli in apposita colonna. Si è pensato come può fare questa distinzione l'esercente di attività in frazioni, villaggi o paesi con la promiscuità delle vendite che necessariamente esiste. Si tratta di pane, pasta, latte, zuc-

chero cioè generi di larghissimo consumo? Non era più logico azzerare, sì, l'aliquota ma lasciare le vendite nei corrispettivi e quindi nei calcoli della « ventilazione », oppure lasciare l'aliquota precedente (1 per cento) che non incideva certamente in modo rilevante sul costo della vita, tenuto conto della disinvoltura con cui si sono aumentate tutte le tariffe dei servizi?;

se non ritenga opportuno un chiarimento per l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 897 del 30 dicembre 1980 che modifica gli ultimi due commi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 22 ottobre 1972. Da queste modifiche emergerebbe (secondo alcune interpretazioni) che molti esercenti con vendite promiscue (soprattutto quelli in zone precedentemente citate) che in passato si rapportavano, per i calcoli, all'attività preminente, debbano oggi tenere più contabilità separate, con divisioni assurde dei costi, delle spese e dei beni strumentali. Non si capisce con quali vantaggi per il fisco e per i controlli;

se non ritenga opportuno porre allo studio iniziative per disciplinare ogni singolo settore fiscale in modo da non dover ricorrere allo studio di tutto lo scibile del diritto tributario dalle sue origini al giorno d'oggi per sapere come comportarsi;

se non ritenga, infine, opportuno che durante la elaborazione di normative e leggi in materia tributaria siano consultate le associazioni di categoria, le quali possono, per la loro esperienza, contribuire alla formulazione di dispositivi più comprensibili e meglio applicabili, nell'interesse di tutti. (4-06911)

RISPOSTA. — La separata registrazione cui si riferisce l'interrogante nel punto 1), ha lo scopo di rendere più agevole ed efficiente l'attività di controllo nei confronti dei soggetti ai quali, per ragioni di cautela fiscale, è stato posto l'obbligo di rilasciare le ricevute fiscali.

Per quanto attiene al secondo punto si precisa che il ministro delle finanze si è avvalso della facoltà prevista al terzo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 una sola volta, nel febbraio 1973, consentendo la ventilazione alle categorie che vendono le seguenti merci: a) prodotti alimentari o dietetici; b) articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature; c) prodotti per l'igiene personale o farmaceutici. La vasta gamma, per un verso, degli operatori autorizzati alla particolare semplificazione, praticamente fin dall'entrata in vigore dell'IVA, e, per l'altro, la maggiore oggettiva duttilità dello strumento amministrativo rispetto a quello legislativo per venire incontro ad eventuali esigenze di altre categorie di operatori, consigliano di non modificare una procedura che non ha finora dato luogo a problemi.

In merito al terzo punto, si rileva che la nuova disciplina relativa all'elenco clienti introdotta con l'articolo 11 al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897 ha effetto dal 1° gennaio 1982 e riguarderà le dichiarazioni relative a tale anno di imposta. Per l'anno in corso quindi non potranno che continuare a valere le disposizioni sostituite.

Ciò del resto è anche in armonia con l'esigenza di consentire all'Amministrazione di predisporre in tempo utile il modello — ora imposto dal legislatore — in conformità del quale deve essere compilato dagli interessati l'elenco dei clienti e dei fornitori.

Quanto poi alle osservazioni di cui al punto 4) si precisa che è stata adottata la soluzione auspicata dall'interrogante, nel senso che le cessioni e le importazioni di beni di cui alla lettera l) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 (pane, pasta, latte) sono da considerare assoggettate all'aliquota zero e concorrono nel calcolo della ventilazione.

L'interrogante ha chiesto inoltre chiarimenti in ordine alla nuova formulazione dell'articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, concernente l'esercizio di più attività. A tal

riguardo fa presente che, come esplicitato nella circolare del 22 maggio 1981, n. 18, l'articolo in parola ribadisce l'obbligo, in via di principio, dell'applicazione unitaria e cumulativa dell'imposta per tutte le attività esercitate, mentre ne impone la separazione, per motivi di cautela fiscale, soltanto per talune ipotesi, quali l'esercizio contemporaneo di imprese e di arti e professioni, oppure nel caso che una delle attività sia costituita da commercio al minuto regolato, al fine che interessa mediante il cosiddetto metodo della ventilazione, oppure in presenza di una attività agricola rientrante nel regime speciale previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, oppure, infine, in presenza di una attività spettacolistica per la quale venga applicata la particolare disciplina prevista dal successivo articolo 74, ultimo comma.

Inoltre, nella citata circolare n. 18, è stato chiarito che non sussiste l'obbligo della separata applicazione dell'imposta rispetto all'attività di commercio al minuto per le attività ad essa accessorie ovvero non rientranti nell'attività propria dell'impresa. Si rappresenta infine che quanto suggerito circa l'opportunità di consultare le associazioni di categoria durante l'elaborazione di norme fiscali è pienamente condiviso dall'Amministrazione che non ha mancato anche in passato di operare in tal senso.

Il Ministro: FORMICA.

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che vi è il fondato timore che l'applicazione della legge 22 dicembre 1980, n. 889, sull'« Accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto », oltre al motivato malcontento suscitato tra le categorie commerciali finirà per comprimere la produzione etilica derivante da esubero di produzione vinicola con i gravi danni che, inevitabilmente, ciò comporterà per la viticoltura aggravando ulteriormente le difficoltà del settore — se non ritenga opportuno costituire un organismo tecnico a

livello nazionale in rappresentanza degli operatori economici, con decentramento a livello delle Camere di commercio, che possa valutare le conseguenze e le possibili ripercussioni negative sui settori di attività colpiti direttamente o indirettamente dal provvedimento in oggetto.

In merito al contenuto stesso della legge 22 dicembre 1980, n. 889, si chiede inoltre di sapere quale sia il giudizio del Ministro in merito alle richieste sostenute dagli operatori economici interessati:

a) una riduzione dell'entità delle imposte previste dall'articolo 16 al limite massimo del raddoppio dato che il previsto incremento ancorato ai criteri europei può avvenire solo nella gradualità degli anni e con la presenza in Italia delle condizioni economiche europee;

b) che l'esclusione dell'aumento per gli alcoli indicati dal punto b) dell'articolo 16 detenuti negli esercizi commerciali al dettaglio in quantità complessiva non superiore a 500 lt. idrati, comprenda invece la quantità complessiva non superiore a 500 lt. anidri e che sia chiarito se la franchigia va riferita ad ogni punto di vendita o all'azienda nel suo complesso;

c) attesa l'impossibilità giuridica dello spostamento a 60 giorni del termine previsto dall'articolo 18 per la denuncia delle giacenze previste alla lettera b) dell'articolo 17, consentire in modo non equivoco un termine più ampio per il pagamento dell'imposta; termine possibilmente legato all'entità dei prodotti venduti sia all'ingrosso sia al dettaglio;

d) in merito alle modalità di pagamento dell'imposta prevista dalla legge in oggetto, valutare la possibilità di una rateizzazione senza interessi del pagamento in 24 mesi, possibilmente sulla base di richiesta effettuata dall'UTIF in base alla denuncia delle giacenze, in analogia a quanto disposto con la normativa del 1976.

Si chiede infine se il Ministro non intenda intervenire affinché sia applicato anche ai prodotti indicati all'articolo 1

del decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e non ricompresi nel primo comma dell'articolo 8 della stessa legge, quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 8 citato in merito all'ammissione, con decreto del Ministro delle finanze, alla restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti contenuti nei prodotti esportati purché preparati senza aggiunta di vino o di fermentati di altra natura. (4-07570)

RISPOSTA. — Il Governo non condivide il giudizio critico relativo alle misure di accorpamento di aliquote IVA cui si riferisce l'interrogante, né ritiene che possano realmente determinarsi apprezzabili danni a carico degli operatori del settore della produzione etilica. Pertanto non si ravvisa la necessità di fare luogo alla costituzione dell'organismo tecnico di cui è cenno nell'interrogazione.

Quanto poi ai problemi sollevati nei punti a), b), c) e d), sempre a giudizio del Governo, si ritiene che essi abbiano trovato adeguata soluzione legislativa attraverso le norme contenute nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693. Non sembra infine trovare spazio nell'attuale legislazione la proposta dell'ammissione, con decreto ministeriale, alla restituzione d'imposta sull'alcole aggiunto nei prodotti indicati all'articolo 1 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, ammessi, ai sensi dell'articolo stesso, alla procedura dell'abbuono.

È del resto noto che per uno di questi prodotti (grappa) il Consiglio di Stato ha espresso dubbi sulla legittimità dell'ammissione con decreto ministeriale al detto beneficio della restituzione.

Il Ministro: FORMICA.

TATARELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intende integrare il numero delle dogane abilitate alla im-

portazione di prodotti siderurgici, fissato con decreto del Ministero delle finanze del 14 novembre che esclude l'importante porto di Bari, già incluso nel precedente decreto del 1978, e che danneggia notevolmente le industrie pugliesi, il porto di Bari, il sud in quanto:

1) su dodici dogane abilitate dal decreto del 14 novembre solo due hanno sede nel centro-sud (Napoli ed Ancona);

2) le industrie pugliesi importatrici di prodotti siderurgici subiranno un aggravio di costi in quanto dovranno approvvisionarsi ai porti di Napoli e Ancona;

3) il porto di Bari, già penalizzato dagli interventi governativi, subirà un ulteriore calo poiché un quarto della sua attività è basato sui prodotti siderurgici.
(4-05772)

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 7 agosto 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1981, n. 219.

Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio doganale di Bari viene incluso fra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

Il Ministro: FORMICA.

TATARELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere: se, dopo le drammatiche conseguenze che si stanno avendo nel sud in genere ed in Puglia in particolare per il decreto 30 dicembre 1980 sulla stretta creditizia per il settore artigiano, per le conseguenziali direttive ancora più restrittive della Banca d'Italia agli istituti di credito, per la applicazione da parte di questi istituti in maniera ancora più ferrea e restrittiva della circolare della Banca d'Italia, intenda revocare il decreto che sta portando alla esasperazione le migliaia di imprese artigiane, prima invitate a rinnovare gli impianti ed a ristrutturarsi con le recla-

mizzate promesse di fido ed ora costrette a rientrare immediatamente secondo le citate ed assurde disposizioni bancarie.

(4-06990)

RISPOSTA. — Sulla base delle osservazioni mosse al provvedimento ed alle crescenti difficoltà da parte delle aziende artigiane di poter accedere al credito a breve termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 1981 - pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1981, n. 82 - si è provveduto a modificare le disposizioni anzidette consentendo alle Regioni di concedere contributi in conto interessi a condizione che il tasso a carico dell'impresa artigiana non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

TOMBESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che con decreto ministeriale 14 novembre 1980 il Ministro ha limitato la possibilità di compiere le operazioni definitive relative a prodotti siderurgici a dodici uffici doganali; successivamente, con decreto ministeriale 27 marzo 1981 il numero degli uffici doganali abilitati alle predette operazioni è stato portato a 20, includendo in tal modo quasi tutti i porti nazionali, alcuni dei quali anche vicini tra loro;

nonostante fosse stata rappresentata al Ministero delle finanze, con valide argomentazioni, la necessità di includere tra gli uffici così abilitati anche quello di Trieste, il cui porto serve per questa importazione non solo il suo retroterra immediato bensì uno più vasto che giunge fino al triangolo industriale lombardo, e per il quale più volte il Governo ha preso l'impegno di favorirne lo sviluppo anche in relazione all'impegno internazionale che deriva agli accordi di Osimo, Trieste è rimasta esclusa -

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1981

quali siano le ragioni di tale esclusione e se vi è da parte del Ministero delle finanze intenzione di includere anche il predetto porto di Trieste tra quelli abilitati allo sdoganamento dei prodotti siderurgici. (4-07876)

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 7 agosto 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1981, n. 219. Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio doganale di Trieste viene incluso far quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

Il Ministro: FORMICA.

URSO GIACINTO E CIANNAMEA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intenda autorizzare l'assunzione degli idonei del concorso a 50 posti di operaio, recentemente conclusosi, dopo anni, presso la Manifattura di Lecce.

Tra l'altro gli interroganti ricordano che l'opificio ha effettivo bisogno di personale e che gli idonei provengono da un lungo ed estenuante concorso, che ha visto ben 15.000 concorrenti. (4-08766)

RISPOSTA. — Il concorso a 50 posti di operaio comune presso la Manifattura tabacchi di Lecce è tuttora in fase di espletamento. Allo stato attuale, non è dato prevedere quando si potrà procedere alla assunzione dei vincitori, ma soprattutto non è possibile valutare se, in relazione agli sviluppi della nuova organizzazione del lavoro che si sta realizzando nei vari opifici per raggiungere l'equilibrio ottimale tra esigenze produttive e consistenza del personale, si renderà necessaria l'eventuale assunzione di idonei.

Il Ministro: FORMICA.

ZANONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere —

premessi che sono tuttora in corso di svolgimento, da parte degli uffici della amministrazione finanziaria, le operazioni di rimborso, relative all'anno 1976, delle somme di cui l'erario risulta debitore verso i contribuenti;

considerata la grande importanza che rivestono l'efficienza e la rapidità nello esperire tali procedure in vista dell'instaurarsi di un rapporto sempre più corretto tra fisco e contribuenti —

i motivi che sono alla base dei predetti ritardi ed i rimedi che si intendono adottare per eliminarli. (4-05264)

RISPOSTA. — La larga applicazione delle ritenute alla fonte prevista dal nuovo sistema tributario ha generato situazioni di rimborso in numero particolarmente elevato dato che in sede di applicazione delle ritenute stesse non possono essere detratte dall'imponibile voci che, invece, trovano riconoscimento in sede di tassazione definitiva sulla base delle dichiarazioni dei redditi. Conseguentemente poi alla nota sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il cumulo dei redditi dei coniugi, la separata determinazione degli imponibili di ciascuno di essi ha causato una situazione creditoria per una larga fascia di contribuenti che si è riflessa, in particolare, sulle dichiarazioni dei redditi dell'anno 1975.

Appare chiaro così come il numero complessivo dei rimborsi sia stato fin dai primi anni dell'entrata in vigore della riforma di notevole entità: circa 1.300 mila partite per il 1974, oltre tre milioni partite per il 1975 e circa 2.500 mila per il 1976. Per poter ovviare ad un fenomeno di tali proporzioni, non essendo ovviamente sufficienti le normali procedure manuali, è stata realizzata una procedura automatizzata, la cui disciplina è contenuta nella legge 31 maggio 1977, n. 247 e negli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con mo-

dificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 31.

L'utilizzazione di tale procedura, che ha dato risultati decisamente positivi consentendo di ridurre numerosi adempimenti manuali e ripetitivi, non ha però finora premesso di eliminare completamente gli sgravi ed i rimborsi di IRPEF da eseguirsi con procedura non automatizzata. Rientrando fra questi ultimi quelli:

a) relativi a partite depennate dagli elenchi di rimborso automatizzato per la mancanza di qualche elemento essenziale o per la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti;

b) conseguenti a decisioni delle commissioni tributarie, favorevoli ai contribuenti;

c) spettanti agli interessati a seguito di riconoscimento, da parte dell'ufficio, di errori dallo stesso commessi nell'effettuare l'iscrizione a ruolo.

Ai suddetti sgravi e rimborsi di IRPEF devono poi aggiungersi tutti gli sgravi ed i rimborsi, sia di IRPEG ed ILOR che di vecchi tributi, non eseguibili con la procedura di cui alla citata legge n. 247. In tali condizioni certamente si sono verificati ritardi specie presso alcuni uffici siti nelle città ove risiede il maggior numero di contribuenti, come ad esempio Roma e Milano, ai quali sono pervenute numerosissime istanze.

Tali richieste di sgravio o rimborso trovano la loro giustificazione in errori involontari commessi sia dai contribuenti sia dagli stessi uffici in sede di prima applicazione delle nuove norme, entrate in vigore il 1° gennaio 1974, in attuazione della riforma tributaria, nonché in difficoltà interpretative, peraltro ormai superate, di talune delle anzidette norme. Si può quindi fondatamente prevedere che il numero degli sgravi e dei rimborsi non automatizzati andrà gradualmente riducendosi in quanto, come sopraccennato, sono stati risolti gli iniziali dubbi d'interpretazione.

È altresì da presumere che, con la pratica ormai acquisita nel corso di questi

ultimi anni, anche gli errori materiali diminuiranno considerevolmente. Si ridurranno in definitiva le partite depennate dagli elenchi di rimborso automatizzato che hanno ora contribuito ad aumentare il numero dei rimborsi da eseguirsi manualmente. V'è da aggiungere che rientra nelle previsioni il raggiungimento, in un prossimo futuro, del regime normale per l'esecuzione dei rimborsi automatizzati che prevede la liquidazione dei rimborsi stessi entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per il conseguimento di tale obiettivo si sta provvedendo con il massimo impegno sia attraverso iniziative a livello amministrativo sia con l'elaborazione di nuove disposizioni normative che consentano l'abbreviazione dei tempi di lavorazione e di controllo da parte degli uffici.

Va infine considerato che il problema degli sgravi e dei rimborsi troverà definitiva soluzione con l'entrata in funzione dei centri di servizio, istituiti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, le cui competenze sono state disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

A detti centri infatti sono stati, fra l'altro, attribuiti specifici compiti in materia di sgravi e rimborsi, anche manuali, inerenti le dichiarazioni dei redditi per le quali è prevista la presentazione da parte dei contribuenti ai centri stessi. Poiché la relativa procedura risulta semplificata rispetto a quello attualmente seguita dagli uffici distrettuali delle imposte dirette è da presumere una maggiore speditezza nell'espletamento del servizio.

Il Ministro: FORMICA.

ZANONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in relazione alla grave ed inammissibile lentezza della Corte dei conti nell'esame dei ricorsi in materia di pensioni di guerra. (4-06448)

RISPOSTA. — I ritardi e le lentezze che caratterizzano l'attività della Corte dei conti sono da attribuire non soltanto a deficienze o carenze strutturali ed organizzative degli organi della Corte dei conti, ma indubbiamente dipendono anche dalla vigenza del nostro ordinamento di disposizioni, quali quelle che consentono il riesame amministrativo dei provvedimenti in pendenza del ricorso o che hanno rimosso ogni termine alla presentazione dei ricorsi stessi, le quali, pur configurandosi come norme di particolare favore per i ricorrenti, contribuiscono però, nel contempo, a rallentare la definizione dei ricorsi pendenti e ad aumentare il numero di quelli giacenti in attesa di esame.

Per quanto poi concerne l'adozione dei provvedimenti volti a sanare le rappresentate disfunzioni, si fa presente che, è all'esame del comitato ristretto della Commissione affari costituzionali il disegno di legge (atto Camera n. 1427) presentato il 22 febbraio 1980, il quale prevede una normativa volta, tra l'altro, alla semplificazione dei procedimenti in materia pensionistica.

Tale normativa nei suoi aspetti più rilevanti consente:

1) l'introduzione della figura del magistrato istruttore (articolo 4), che provvede d'ufficio ad acquisire atti e documenti, a disporre gli altri mezzi di prova che ritenga rilevanti ai fini del giudizio, fissando i termini per i relativi adempimenti. Al magistrato istruttore compete inoltre decidere con decreto motivato, impugnabile con reclamo al collegio, le questioni pregiudiziali. L'unificazione di detti poteri nella figura dell'istruttore è connessa alla prevista (articolo 21) eliminazione di ogni competenza processuale, in materia pensionistica, dell'ufficio del procuratore generale presso la Corte dei conti;

2) altra non irrilevante innovazione è quella relativa all'istituzione (articolo 5) di appositi elenchi di consulenti medico-legali cui affidare, entro termini prefissati, gli accertamenti ritenuti necessari

dall'istruttore. Tale meccanismo dovrebbe ridurre in misura notevole i tempi oggi richiesti per gli accertamenti sanitari;

3) agli effetti acceleratori è di notevole rilevanza inoltre la norma (articolo 6) che prevede il funzionamento, in più turni, di ogni sezione giurisdizionale, cui viene ad essere assegnato un numero di magistrati idoneo e sufficiente a formare più collegi giudicanti. È da sottolineare che tale disposizione consente la trattazione di un numero maggiore di ricorsi senza dilatare l'attuale numero organico dei magistrati presidenti di collegi giudicanti come potrebbe invece derivare dall'istituzione di altre sezioni specializzate nella pensionistica di guerra.

Le suesposte innovazioni, unitamente ad altri non irrilevanti snellimenti tecnici riguardanti i termini o le formalità processuali previste dal citato disegno di legge dovrebbero far conseguire notevoli effetti acceleratori e si auspica, pertanto, che il Parlamento provveda ad un sollecito esame del disegno di legge stesso che appare al momento essere l'unico e più idoneo strumento di superamento delle attuali disfunzioni del settore.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri: COMPAGNA.

ZANONE. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere —

premesso che con la legge 27 giugno 1949, n. 329, il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) è autorizzato ad acquistare, nei capoluoghi di provincia, ed eccezionalmente in altre località sedi di uffici finanziari nelle quali se ne presentasse la necessità, case del tipo economico da destinare esclusivamente ad uso dei dipendenti del Ministero stesso e delle persone costituenti il suo nucleo familiare;

premesso, altresì, che ai sensi degli articoli 3 e 4 di tale normativa la con-

cessione di detti alloggi può essere revocata nel caso il concessionario sia trasferito ad altra sede o sia posto in quiescenza e che le Intendenze di finanza sono autorizzate allo sfratto reso esecutivo dal pretore con ordinanza non soggetta a reclamo;

in considerazione che molti assegnatari in quiescenza si trovano nella penosa situazione di essere sfrattati con scarse possibilità di poter reperire altre abitazioni, visto il loro modesto trattamento pensionistico e l'attuale limitata offerta di alloggi in locazione -

se non si ritenga opportuno dare immediata sospensione alle procedure di rilascio degli immobili in questione, in vista di una migliore disciplina normativa del settore. (4-08427)

RISPOSTA. — La difficile rappresentata situazione del personale in quiescenza è certamente degna della massima considerazione ma nel più ampio quadro, che esula dalla stretta competenza di questo Ministero, di una politica di superamento della attuale crisi degli alloggi.

Non sembra infatti che la soluzione suggerita possa trovare spazio nell'attuale normativa che espressamente lega l'uso dell'alloggio alla prestazione di servizio precisando che la concessione deve in ogni caso essere revocata quando il concessionario è trasferito ad altra sede o cessa comunque dal servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze.

D'altra parte il motivo per cui la legge citata dall'interrogante ha autorizzato la acquisizione o la costruzione di case consiste nel venire incontro, principalmente nell'interesse del servizio, alle esigenze abitative dei dipendenti del Ministero destinati in certe sedi e che ivi non dispongono di alloggio proprio. Altrimenti operan-

do non potrebbero mancare immediate dannose conseguenze per i servizi.

Il Ministro: FORMICA.

ZANONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere -

premesso che con provvedimento ministeriale italiano il porto di Trieste ed i valichi confinari con la Jugoslavia di Opicina e Ferneti sono stati privati dell'abilitazione doganale per l'importazione di ferro lavorato in contrasto con la risoluzione 1-90/1-80 « Adriatico settentrionale » del Parlamento europeo;

premesso inoltre che il provvedimento appare particolarmente grave per i danni che può arrecare alle attività ITALSIDER in Trieste e discriminatorio in favore delle attività incentrate sui porti di Genova e Venezia cui l'abilitazione anzidetta è stata invece concessa -

quali misure si intendano adottare per modificare le precedenti decisioni in considerazione del parere espresso dalla Commissione delle Comunità europee circa provvedimenti analoghi considerati dalle istituzioni comunitarie quali infrazioni alle norme dei trattati CECA e CEE.

(4-09099)

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 7 agosto 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1981.

Con tale provvedimento, infatti, gli uffici doganali di Trieste e Ferneti sono stati inclusi fra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

Il Ministro: FORMICA.